



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- CARABBA GIUSEPPE Presidente
- MASIELLO VITTORIO Relatore
- GUIDO DOMENICO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 03/12/2001
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRPEF 1996
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1
proposto dai ricorrenti:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
VIA DAVANZATI 25 70100 BARI BA
RIZZI PORZIA
VIA G MATTEOTTI 16 70044 POLIGNANO A MARE BA

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
VIA DAVANZATI 25 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 7018/01

UDIENZA DEL

13/10/2005 ore 09:00

SENTENZA

N° *246*
13/2005

PRONUNCIATA IL:

13 ottobre '05

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 NOV. 2005 -

Il Segretario

Mario Lauciello
Mario Lauciello

RGR n. 7018/01

FATTO

Con avviso n. 8841004200, notificato il 07 giugno 2001, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1, sulla base degli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Monopoli (Ba), reso noto al contribuente il 03.10.1996, in rettifica della dichiarazione dei redditi congiunta per l'anno di imposta 1996, accertava nei confronti del sig. _____ esercente l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura, ricavi per lire 473.050.000 in luogo di lire 288.246.000 dichiarati, elevando, per l'effetto, il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, a lire 200.390.000, tenuto conto degli oneri deducibili dichiarati in lire 4.503.000, determinando in lire 150.000.000 il reddito imponibile ai fini del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed un contributo di lire 2.009.000 ai fini del Contributo Straordinario per l'Europa, , rimanendo esclusa dalla tassazione _____ ai sensi dell'art. 115 - 2° comma - lett. e bis) TUIR n. 917/86.

Ne conseguiva una maggiore imposta IRPEF per lire 74.171.000, un maggior contributo al S.S.N per lire 6.374.000 ed il contributo per l'Europa di lire 2.009.000, oltre sanzioni come per legge.

Con ricorso depositato in data 03.12.2001 i signori _____ firmatari congiunti della rivisitata dichiarazione dei redditi 740/96 per l'anno 1996, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari alla _____, evidenziato di aver formulato all'ufficio impositore istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, deducono l'illegittimità dell'atto impugnato non ricorrendo le ragioni giuridiche per procedere all'accertamento in via induttiva, visto che " l'ufficio ha ritenuto di dare la prova della inesattezza delle scritture contabili sull'unico presupposto della difformità della percentuale di ricarico applicato sul costo del venduto", con un dato parametrico sviluppato in sede di verifica dalla G. di F., fatto proprio dalla medesima A.F. .

Lamentano, altresì, i rimettenti l'errata determinazione della percentuale di ricarico sul costo delle merci vendute, pari all' 83%, rilevata dagli stessi verificatori raffrontando i prezzi di vendita al lordo di IVA con i prezzi di acquisto al netto di IVA e sulla scorta di applicazione della media aritmetica in luogo della più corretta e razionale media ponderata, individuata dai deducenti nella misura del 65%.



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Assumono ancora i contribuenti che anche questa ultimi margini di ricarico risultano estranei alla realtà aziendale, in considerazione del fatto che detta percentuale non può essere applicata in modo costante sul costo del venduto per una serie di fattori influenzati negativamente dall'andamento orario di mercato, dalla deperibilità della stessa merce posta in vendita, dagli sconti praticati per neutralizzare la concorrenza.

Ribadito che, per le considerazioni che precedono, "i valori determinati dall'Ufficio sono del tutto fuori delle realtà e privi di substrato probatorio", i ricorrenti concludono il ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato perché illegittimo e il rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, con vittoria di spese, onorari e competenze.

Con ordinanza n. 250/13/02, assunta nell'udienza del 05.12.2002, depositata in pari data, questa Commissione disponeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, come da istanza proposta dai ricorrenti in data 10.10.2002.

Su domanda di parte rimettente lo stesso giudice nell'udienza del 23.01.2003 disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 289/02, emettendo l'ordinanza n. 30/13/03, depositata il 23.01.2003.

L'Ufficio Finanziario convenuto si costituisce in giudizio in data 30.05.2005, depositando controdeduzioni, con le quali, ritenuto "pienamente sussistenti i presupposti giuridici e quelli di merito posti a base della pretesa fiscale", contesta "tutti i motivi dedotti dal ricorrente

perché

inconfidenti in fatto ed in diritto, concludendo la memoria difensiva con la richiesta di rigetto del ricorso e di conferma del proprio legittimo operato, con vittoria delle spese di giudizio.

Con ulteriore memoria difensiva depositata in data 15.09.2005 i reclamanti insistono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del controverso avviso di accertamento, anche in considerazione della circostanza che "le argomentazioni tecnico - giuridiche, già espresse" da questa Commissione con la sentenza n. 114/05 di accoglimento del ricorso attinente a medesimi redditi riferiti al precedente anno di imposta 1995, "sono parimenti applicabili al" thema decidendum "in esame".

La controversia viene trattenuta in decisione nell'odierna udienza.

DIRITTO

A parere di questo Collegio sono condivisibili le ragioni ed i motivi sviluppati con il ricorso introduttivo, che merita, quindi, accoglimento.

Stabilito che "in tema di onere probatorio circa l'incompletezza e la falsità delle scritture contabili deve provvedervi l'Amministrazione Finanziaria" impositrice, si osserva che la

motivazione che accompagna l'atto impugnato, basata esclusivamente sul recepimento integrale del Processo Verbale di Constatazione redatto dalla G. di F. di Monopoli, non legittima di per sé la pretesa fiscale operata, in quanto sviluppata acriticamente sulla scorta degli elementi emersi in sede di verifica fiscale a carattere generale in capo alla ditta individuale del ricorrente si _____, tra l'altro riportati sinteticamente nello stesso avviso di accertamento contestato, omettendo l'Ufficio di offrire all'odierno giudice la possibilità di valutare più compiutamente i termini della controversia attraverso l'esame del P.V.C., non esibito in atti processuali. "E' giurisprudenza costante che l'atto o gli atti cui si rinvia "ob relationem" sono parte integrante di un avviso di accertamento e che, come tali devono soggiacere alle stesse regole stabilite per questo ultimo, talchè i primi devono essere noti nella loro interezza e nei loro dettagli in tempo utile" nelle sedi e per le circostanze attivate.

Si deve ancora premettere che, circa la natura estimativa delle percentuali di ricarico, "esse ricollegano a determinate caratteristiche dell'attività specifici valori concernenti tanto i ricavi quanto il volume di affari, offrendo dei risultati tanto più realistici quanto più la situazione analizzata rispecchi in concreto ciò che è emerso dall'analisi di fattispecie diverse, avendo riguardo alla natura ed alla dimensione dell'attività esercitata, nonché di alcune altre sue specifiche caratteristiche. Detta stima assume un proprio specifico profilo, valutabile in termini di probabilità, solo alla luce del contesto conoscitivo della fattispecie alla quale si riferisce. La possibilità di utilizzare correttamente le esperienze comuni, è dunque necessariamente subordinata all'esistenza effettiva di un contraddittorio tra contribuente ed A. F., capace di assicurare in concreto decisioni ponderate, poiché solo in tal modo si potrà operare una seria valutazione in termini di attendibilità delle stesse (percentuali di ricarico) con riferimento ad una fattispecie reale". Ed inoltre, la condivisa, consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità statuisce che " tra i dati non privi di concretezza per la rideterminazione del ricarico", che rendono legittimo un avviso di accertamento ed il connesso recupero a tassazione di ricavi e corrispettivi non annotati e non dichiarati, "assume rilevanza prioritaria l'indagine sul ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un'analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita. (Corte di Cassazione sent. n. 13816 del 18.09.2003).

Le percentuali di ricarico, confermano ancora i giudici di legittimità, " costituiscono presunzioni semplici; esse devono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., essere desunte da dati di comune esperienze ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento, (Corte di Cassazione sent. n. 15534 del 06.11.2002),ulteriormente sostenendo che " in tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa minori , perché sia legittima l'adozione da

parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito di impresa, del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione. (Corte di Cassazione sent. n. 9946 del 23.06.2003). E per concludere al riguardo, si riporta da ultimo il principio enunciato nella sentenza della medesima Corte di Cassazione n. 979 del 23.01.2003 secondo cui " in tema di imposte dirette ed in ipotesi di accertamento a norma degli articoli 39, primo comma e 42 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti(così come per le presunzioni semplici dispone l'art. 2729 c.c.), né si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice , anziché a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.". D'altra parte si conviene pure che " la rilevazione del prezzo medio ponderato della merce ipoteticamente venduta, escludendo dal calcolo quelli indicati come prezzi inferiori a quello medio, non può costituire presunzione di omessa fatturazione o sottofatturazione."

questo è il quadro giuridico, giurisprudenziale e dottrinario diffuso ed acclarato, si deve venire che dalla documentazione versata in atti processuali non è dato rilevare che quanto operato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato sia stato conforme alle indicazioni normative ed agli indirizzi sopra citati, atteso che l'ufficio con l'atto impugnato, facendo propri gli elementi che riferisce essere riportati in un P.V.C. della G. di F., non riscontrabile perché non esibito, si limita, con semplici e non compiute deduzioni, a giustificare l'obbligazione tributaria pretesa riproponendo una percentuale media di ricarico che si assume desunta dai "ricarichi applicati ad ogni singolo prodotto, tenuto conto dei prezzi di vendita, al lordo di IVA, e di quelli di acquisto delle merci.", omettendo di ancorare l'accertamento con ulteriori fatti ed indagini precisi. Né è possibile riscontrare dall'esame degli stessi atti processuali le ragioni per cui si procede alla ricostruzione dei ricavi utilizzando il sistema della media aritmetica semplice e l'epoca cui si riferiscono le operazioni inventariali e l'individuazione dei costi e dei prezzi di vendita delle merci esitate. Al contrario, i ricorrenti contrappongono ragioni e valutazioni di ordine commerciale , di utilità ponderali e di andamenti mercuriali che, anche perché non contrastati, meritano attenzione e condivisione.

Alla luce delle argomentazioni sopra sviluppate e valutate ritiene questo Collegio illegittima ed arbitraria l'applicata percentuale del 83% di ricarico presuntivo sui costi della merce venduta da cui discendono i maggiori ricavi fiscalmente rideterminati e non meritevole di apprezzamento l'accertamento eseguito in danno dei ricorrenti, che va annullato. Tuttavia, nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, si compensano tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Bari, 13.10.2005



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI

Diritti € 1,04 in marche da bollo
per spese rilascio copia, art. 50/2
D. Lgs. 546/92 e D.M. dell'11/9/1996.

Bari, 8 AGO 2006
COPIA PER USO STUDIO
IL SEGRETARIO